

**STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI PRATO

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER: SALVIANI Miriana (SLVMRN78D66D612N) nata a Firenze il 26 aprile 1978 ed residente in Scandicci (Fi) alla Via Pisana n. 42, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce, allegato con procedura telematica, al presente atto, dall' Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0833273227, pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

MIUR (80185250588)/ ATP PRATO (92037810485) /USR TOSCANA (80022410486) (resistenti secondari), tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

Per la

DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. **delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, come ripubblicate di recente, dall'ATP di Prato, in data 16/07/2015, nella parte in cui non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitata con i percorsi dei Tirocini Formativi Attivi (doc.1).

Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, tra cui:

2. **il Decreto ministeriale n. 235 del 09 aprile 2014**, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento (in avanti chiamate pure GAE), nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

della ricorrente, in quanto abilitata con i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento valido sino al 2017 (**doc.2**).

Tanto premesso in fatto e in diritto, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

- 1) L'istante è una docente precaria e abilitata nella classe di concorso A050 (materie letterarie) e A043(italiano, storia e geografia) iscritta soltanto nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale di Prato ove attualmente svolge servizio, in ragione di varie supplenze brevi.
- 2) L'istante ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di Prato (si veda istanza/diffida in atti).
- 3) La docente, infatti, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i **Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA)**, per le predette classi di concorso A050 (materie letterarie) e A043(italiano, storia e geografia) in data 17/07/2013.
- 4) Con Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (doc.3), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha introdotto i predetti Tirocini Formativi Attivi.
- 5) Si tratta di percorsi accademici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola pubblica.
- 6) Tali percorsi sono stati formulati, ai sensi del predetto DM n. 249 del 2010 art 5, al fine di evitare la formazione del precariato scolastico (c.d. Riforma Gelmini).



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 7) Nello specifico, i posti sono stati calcolati sul fabbisogno: ad ogni cattedra libera corrispondeva un docente abilitato.
- 8) Inoltre, i predetti Tirocini Formativi Attivi si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 9) Com'è noto, le SISS sono state abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 10) La ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di Prato e nel relativo piano di assunzioni.
- 11) Duole però constatare che alla ricorrente, è stato invece riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).
- 12) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui la ricorrente è ingiustamente rimasta esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A e la partecipazione al piano delle assunzioni ordinario o straordinario.
- 13) In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stato messo nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
- 14) Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, potesse avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 15) A tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza del ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento.
- 16) Viceversa, coloro che, come la ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dalla docente.**
- 17) La ricorrente, dunque, attualmente iscritta soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, lamenta la ingiusta compromissione della sua carriera professionale, dovuta alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l'istante, risulta abilitato con i Tirocini Formativi Attivi.

IN BREVE

SULLA GIURISDIZIONE

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del docente istante.

Un accenno a parte e preliminare, per ragioni di mera completezza, verrà fatto attorno alla giurisdizione.

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: "*la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro* (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 1), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto



riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

II. Il regime della doppia tutela dopo la sentenza delle SS.UU. n. 27991/2013.

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia “la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha, in alternativa, due possibili soluzioni: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.

Per di più, il CdS ha ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032*



dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

MOTIVI

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 BIS L. N. 169 DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2,3,4,97 COST – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.

1. Le fonti.

1.1. Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, l'**art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401"*.

1.2. Va poi evidenziato come l'**art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in *graduatorie ad esaurimento*, tale disposizione prevede che: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.”

1.3. Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato l'**art. 5 bis della l. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che **hanno frequentato** i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti ”.*

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112**, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.



Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre del 2010: *“a partire dall’anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell’art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione”* (così: CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015).

2. Le conseguenze derivanti dall’applicazione letterale della normativa in vigore: l’art. 5 bis l. n. 169 del 2008

2.1. Ora, stando ad un’interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR – diversamente da quanto fatto con l’impugnato decreto - non avrebbe potuto permettere l’inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l’abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire **“il titolo abilitante SISS”**, quale requisito di accesso richiesto stricto sensu dall’art. 5 bis della l. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all’art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, che: **“i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9 doc.1)”**.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Secondo quindi le disposizioni contenute nell'art 6 comma 2 del Dlgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a: “coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma solo la frequentazione dei corsi “SISS” ed il conseguimento del titolo “SISS”, nelle more divenuti “TFA” dopo dell'abolizione delle stesse SISS.**

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statuale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente **derogata in peius**.

Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali: *“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento (così: Ord. n. 05514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015).

Sulla violazione e- o falsa applicazione dell'art. 5 bis L. n. 169/200. La giurisprudenza intervenuta sulla fattispecie in esame e l'impossibilità a tracciare delle discriminazione tra docenti abilitati con il medesimo titolo TFA.

Si è evidenziato, tra i motivi di gravame, la violazione e- falsa applicazione dell'art 5 bis L. n. 169/2008, nonché la violazione del principio della inderogabilità *in peius*.

Peraltro, l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento di personale docente che versa nella stessa ed identica situazione del ricorrente, in quanto docente abilitato con TFA senza mai essere stato iscritto alle Scuole SISS, è stato già disposto da alcuni tribunali, in sede cautelare e pure con decreto monocratico su ricorsi proposti da questa stessa difesa (si veda l'allegato provvedimento cautelare del Trib. Lav. Teramo e del Trib. Lav. Cremona).

In entrambi i casi, i docenti inseriti nelle GAE, in quanto abilitati con TFA, versano nella medesima situazione dell'attuale ricorrente.

In particolare, il Trib. Lav. di Teramo ha sostenuto che:

-che l'accesso in questione non può ritenersi precluso dal mancato pregresso inserimento con riserva, posto che nessuna norma contenuta in fonte primaria imponeva in via generalizzata tale domanda, prevista unicamente, ex art 1 comma 605 lett. C) legge 296/1996, per gli scritti al corso SIIS 2007/2008;

Il punto nodale della questione consiste dunque nel definire se la norma di cui all'art 5 bis l. n. 169 del 2008 debba intendersi ancora in vigore oppure no,



STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

considerato che, in caso contrario, l’emanazione di detta norma, che ha riaperto i termini per l’inserimento nelle GAE, a favore dei docenti abilitati con le Siss (nono ciclo e poi divenuti TFA), dovrebbe considerarsi priva di qualunque significato giuridico, in quanto, poco dopo la sua entrata in vigore, lo stesso legislatore, con l’art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto l’abolizione delle Siss.

La norma in argomento, art 5 bis l. n. 169 del 2008, seppure precedente rispetto alla l. n. 14 del 2012, si pone in un **rapporto di specialità** con quest’ultima, la quale ha riaperto i termini per l’iscrizione nelle GAE in favore di alcuni docenti abilitati in determinate classi di concorso, tra cui, ovviamente, non compaiono i docenti abilitati con le scuole Siss nono ciclo, proprio a causa della loro abrogazione e della loro successiva sostituzione con i Tirocini Formativi Attivi: *“a partire dall’anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell’art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione”* (così: **CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015**).

Pertanto, a non considerare implicitamente abrogata la norma di cui all’art 5 bis della L. n. 169 del 2008, è stata la stessa giurisprudenza di merito sino ad oggi intervenuta per la risoluzione di vicende analoghe a quella in esame, riguardanti i docenti abilitati con titolo TFA che avevano superato i test Siss, prima della loro abolizione e che mai erano stati iscritti nelle GAE (c.d. docenti “congelati”).

Come si potrà pacificamente evincere dalla giurisprudenza allegata, l’esclusione dalle GAE, dei docenti abilitati come il ricorrente, con il medesimo



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

percorso TFA, che non erano mai stati iscritti, neppure con riserva, nelle GAE, è stata dichiarata illegittima dai vari Tribunali di merito (si vedano le allegate ordinanze e le sentenze ivi richiamate Trib. Grosseto e Trib. Verona).

Ebbene, se fosse vero ciò che sostiene il MIUR, ossia che la vicenda giuridica di questi docenti – i quali avevano superato i test Siss, senza però mai frequentare dette scuole, in quanto abolite, e senza neppure essere mai stati iscritti, neanche con riserva, nelle GAE- fosse diversa da quella del ricorrente - quantomeno sotto il profilo temporale e giuridico, ossia per il solo fatto di essere stati ammessi alle Siss nono ciclo senza mai frequentarle- essi avrebbero dovuto conseguire il titolo di abilitazione con data di inizio anno 2008, periodo in cui vennero ammessi alle scuole Siss nono ciclo, e data di fine abilitazione anno 2013. A differenza del ricorrente che ha invece conseguito l'abilitazione TFA entro l'a.s. 2012/2013.

Ma così non è.

Invero, gli abilitati TFA congelati, mai iscritti nelle GAE, e poi inseriti grazie al contenzioso, hanno ugualmente conseguito il titolo di abilitazione (TFA) nello stesso ed identico periodo in cui l'ha conseguito il ricorrente, ossia durante l'anno scolastico 2012/2013. Pertanto, i requisiti giuridici-temporali, relativi al conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti TFA congelati e dei docenti TFA non congelati, sono identici: tanto se consideriamo il periodo di inizio abilitazione (2012), quanto se consideriamo l'anno di fine corso (2013), quanto, inoltre, se consideriamo che i contenuti dell'apprendimento professionale, avutosi con la frequentazione degli stessi tirocini, siano stati anch'essi gli stessi.

Va poi evidenziato come la categoria dei docenti TFA che avevano superato i test Siss, è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento proprio in ragione del fatto che la norma in commento, ossia l'art 5 bis l. n. 169/2008, non aveva



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

imposto la preventiva iscrizione con riserva nelle GAE, ma la sola frequentazione dei corsi Siss che essi docenti, tuttavia, non hanno mai frequentato, proprio al pari del ricorrente, stante la sostituzione delle Siss con il TFA.

La giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che la norma di cui all'art 5 bis della l. n. 169 del 2008, non richieda nessuna preventiva iscrizione con riserva per l'inserimento nelle GAE:

- *“L’accesso in questione non può essere precluso – come preteso dal MIUR – dal mancato inserimento con riserva posto che nessuna norma contenuta in fonte primaria imponeva in via generalizzata l’iscrizione con riserva, prevista unicamente, ex art 1 comma 605 lett. C) legge 296/1996, per il biennio 2007-2008”* (ex plurimis Ord. Trib. Lav. Grosseto 3/09/2015 si veda la giurisprudenza ivi richiamata; come pure si veda, tra le tante, Ord. Trib. Lav. Verona, in pari data (03/09/2015) e tutta la giurisprudenza indicata).

Ora, l'aspetto che più inquieta, qualora si volesse limitare l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art 5 bis l. n. 169 del 2008, ai soli TFA congelati, risiede nel fatto che tale norma impone l'inserimento nelle GAE soltanto in vista dell' “aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010”!

Dunque, si badi bene al predetto dato temporale segnato dal legislatore: la norma pone un preciso limite temporale, entro cui i docenti iscritti al nono ciclo SISS avrebbero dovuto inserirsi nelle GAE, detto limite è rappresentato dall'aggiornamento delle graduatorie riguardante il “biennio 2009/2010”.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito, che ha permesso l'inserimento nelle GAE dei docenti TFA congelati, stante l'abolizione delle Siss sostituite dal



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

TFA, ha interpretato estensivamente il predetto requisito temporale in nome di una lettura costituzionalmente orientata della norma, ed ha perciò inserito nelle graduatorie i docenti Tfa congelati, in occasione dell'aggiornamento 2014/2017, seppure la stessa norma invocata ponga, come esclusivo e possibile inserimento, quello legato all'aggiornamento delle graduatorie da effettuarsi entro l'anno scolastico 2009/2010.

E' dunque evidente che anche sotto questo ennesimo profilo non appare tracciabile alcuna differenza tra TFA e SISS, tra docenti **congelati inclusi** (TFA) e docenti **non congelati esclusi (TFA)**, una volta che si accetti la vigenza nell'ordinamento, come ha già fatto la citata giurisprudenza, dell'art 5 bis l. n. 169 del 2008: norma che assume un proprio significato applicativo in quanto le Siss (nono ciclo) non sono mai giunte a termine e sono state sostituite dal TFA.

In caso contrario, la predetta norma dovrebbe considerarsi **implicitamente abrogata**, ma in questo modo non avrebbe potuto giustificare gli inserimenti di nessun docente abilitato con TFA (congelato o non congelato che sia).

Pertanto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (*premessa maggiore*), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (*premessa minore*), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (*conclusione*)!

Alla luce delle predette considerazioni, questa difesa insiste perciò sul fatto che, una volta riconosciuto l'inserimento nelle GAE dei docenti TFA congelati, tale inserimento dovrà estendersi anche a chi, come il ricorrente, non ha mai congelato la Siss, in considerazione del fatto **che tale requisito nulla aggiunge e nulla toglie alla causa**, sia sotto il profilo temporale -giuridico, sia per quanto attiene al periodo di conseguimento dell'abilitazione (2013), sia per quanto



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

riguarda il periodo di aggiornamento entro cui è avvenuto - per merito della giurisprudenza - l'inserimento nelle GAE .

L'inserimento dei docenti TFA non congelati è dunque possibile per le stesse ragioni che hanno reso possibile l'inserimento dei TFA congelati, ossia per la continuità logico-giuridica tra Siss e TFA.

Se, dunque, la giurisprudenza ha considerato ancora esistente nell'ordinamento, la norma che ha sancito la riapertura dei termini per l'inserimento nelle GAE, vale a dire l'art 5 bis l. n. 169 del 2008, nonostante la stessa norma avesse autorizzato detto inserimento entro l'anno scolastico 2008/2009 (e non entro l'a. s. 2014/2017), la riapertura non può che valere per il ricorrente che ha conseguito lo stesso titolo di abilitazione, ossia il TFA.

D'altronde, è palese come la stessa ed estrema segmentazione tra docenti appartenenti alla stessa categoria (*"congelati"*; *"non congelati"*; *"soprannumerari"*; etc.) sia un evidente segno di disparità di trattamento in spregio all'art. 3 Cost.

Le figure in esame (congelati e non congelati) sono l'assurda conseguenza di una normazione statale ambigua ed incoerente, ma nessuna norma di fonte primaria ne fa menzione né, tanto meno, nessuna norma primaria indica una distinzione, tanto netta tra le categorie abilitatesi allo stesso modo, durante lo stesso periodo, e con lo stesso titolo, al punto da dover giungere a ritenere che alcuni di questi debbano risultano inseriti nelle GAE ed altri no.

In definitiva, dalla giurisprudenza allegata ed intervenuta sulla questione dei docenti abilitati con TFA (congelati e non congelati), si ricava un principio di massima, che permette di considerare come non abrogato l'art 5 bis l. n. 169 del 2008 e che chiarisce come la riapertura dei termini di inserimento nelle GAE, in origine limitata all'a.s 2009/2010 e ai frequentati il nono ciclo Siss, non può che



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

riferirsi al TFA, non essendo mai esistito il nono ciclo Siss e non essendo necessaria la preventiva iscrizione con riserva nelle GAE, ai fini dell'inserimento a pieno titolo, stante la successione tra le SISS (sostituite) e i TFA (sostituti): *“Deve pertanto ritenersi, come già statuito dal giudice amministrativo, che i decreti adottati dal MIUR per disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, laddove consentono l'inserimento degli abilitati TFA già iscritti alle SSIS solo a condizione del pregresso inserimento con riserva, pongono un presupposto non previsto da fonte primaria e in contrasto con la suddetta equiparazione agli abilitati SSIS come desumibile dalla complessiva normativa in materia.”* (si veda giurisprudenza allegata Trib. Grosseto, Verona, Viterbo, Cremona, etc.).

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, **come la ricorrente, non erano MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON RISERVA, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l'abilitazione con il TFA.** (v. allegate ordinanze del Consiglio di Stato)

Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (*premessa maggiore*), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (*premessa minore*), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (*conclusione*)!



STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così *derogata in peius da una norma di rango secondario*.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, **è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SISS, al punto che, coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 DM n. 249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla, che, invece, la ricorrente ha dovuto superare, e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SISS.**

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo **di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008** può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè **NESSUNO**, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA.

Tanto premesso in fatto in diritto, l'istante come sopra rappresentata e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA
DOCENTE DI ESSRE INSERITA NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI
PRATO, DISAPPLICARE** gli atti impugnati e **CONDANNARE LA P.A
ALL’INSERIMENTO DELLA DOCENTE ISTANTE, NELLA TERZA O
QUARTA FASCIA DELLE GAE, PROV. DI PRATO, FATTE SALVE
ALTRE DISPOSIZIONE SECONDO GIUSTIZIA.**

OVE OCCORER POSSA: RIMETTERE GLI ATTI ALLA CONSULTA, PER
LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA L. N. 107/2015,
NELLA PARTE IN CUI, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 cost,
STABILISCE CHE LE GAE, SE ESAURITE, DAL PRIMO SETTEMBRE,
PERDERANNO EFFICACIA E NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO LA
DOCENTE DA OGNI PIANO DI ASSUNZIONE SIA ORDINARIO E SIA
STRAORDINARIO.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese da distrarre a favore dello
scrivente procuratore

Si allega:

ALL.1 GAE impugnat

ALL.2 DM 235/14

ALL.3 DM 249 del 2010

ALL.4 Istanza – diffida di inserimento

ALL.5 Certificato abilitazione.

*Pubblico impiego Valore indeterminato – Esente come da autodichiarazione in
atti.*

Lecce- Prato 28/10/2015

avv. Sirio Solidoro



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

